

Ordinanza sugli emolumenti per l'esecuzione della legislazione in materia di prodotti chimici da parte delle autorità federali

**(Ordinanza sugli emolumenti in materia di prodotti chimici,
OEPChim)**

del 18 maggio 2005 (Stato 1° marzo 2018)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 47 della legge del 15 dicembre 2000¹ sui prodotti chimici (LPChim);
visto l'articolo 48 capoverso 2 della legge del 7 ottobre 1983² sulla protezione
dell'ambiente (LPAmb),

ordina:

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per decisioni, prestazioni e controlli (atti amministrativi) delle autorità federali preposte all'esecuzione della LPChim, della LPAmb in materia di sostanze e del pertinente diritto di esecuzione.

² La presente ordinanza si applica inoltre ad altri enti di diritto pubblico o a privati (organi esecutivi terzi) qualora le autorità esecutive federali deleghino loro i compiti di esecuzione di cui al capoverso 1.

³ La presente ordinanza non si applica per atti amministrativi:

- a. delle autorità doganali;
- b. dell'organo di omologazione per i prodotti fitosanitari.

Art. 2 Ordinanza generale sugli emolumenti

Per quanto la presente ordinanza non preveda una regolamentazione specifica, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004³ sugli emolumenti (OgeEm); le medesime disposizioni si applicano anche agli organi esecutivi terzi.

Art. 3 Obbligo di pagare emolumenti

¹ Chi dà luogo a un atto amministrativo secondo l'articolo 1 capoverso 1 deve pagare un emolumento.

RU **2005** 2869

¹ RS **813.1**

² RS **814.01**

³ RS **172.041.1**

² Per i controlli effettuati per sondaggio sul mercato che non danno adito a contestazioni, non sussiste alcun obbligo di pagare emolumenti.

Art. 4 Calcolo degli emolumenti

¹ Il servizio che esegue un atto amministrativo stabilisce gli emolumenti:

- a. secondo le tariffe definite nell'allegato;
- b. secondo il tempo impiegato, tenuto conto del quadro tariffario definito nell'allegato;
- c. negli altri casi, secondo il tempo impiegato.

² Il tempo impiegato è fatturato secondo una tariffa oraria oscillante tra i 90 e i 200 franchi, a seconda delle conoscenze specifiche richieste e della funzione del personale incaricato del dossier.

³ Gli atti amministrativi di cui all'articolo 5 capoverso 3 OgeEm⁴ possono dar luogo a supplementi fino al 50 per cento dell'emolumento ordinario.

Art. 5 Esborsi

Sono considerati esborsi, oltre alle spese di cui all'articolo 6 OgeEm⁵, segnatamente le spese causate dall'amministrazione della prova, dalle perizie scientifiche, dalle analisi di laboratorio o da esami speciali.

Art. 6 Emolumenti riscossi da organi esecutivi terzi

¹ Se un'autorità esecutiva federale delega un compito a un organo esecutivo terzo può prevedere che sia l'organo in questione a fatturare gli emolumenti corrispondenti, a fissare tali emolumenti mediante decisione in caso di vertenze e a procedere alla loro riscossione.

² L'autorità esecutiva federale e l'organo esecutivo terzo concordano quale percentuale degli emolumenti spetta a quest'ultimo a copertura delle proprie spese.

Art. 7 Disposizione transitoria

Gli emolumenti per atti amministrativi che all'entrata in vigore della presente ordinanza sono pendenti ma non ancora conclusi sono calcolati in base al diritto vigente.

Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2005.

⁴ RS 172.041.1

⁵ RS 172.041.1

*Allegato*⁶
(art. 4 cpv. 1)

I. Emolumenti secondo l'ordinanza del 5 giugno 2015⁷ sui prodotti chimici (OPChim)

		Fr.
1	<i>Esame delle notifiche di nuove sostanze</i>	
1.1	Contenuto di una notifica secondo l'art. 27 cpv. 2 OPChim per una quantità inferiore a 10 tonnellate all'anno	500– 8 000
1.2	Contenuto di una notifica secondo l'art. 27 cpv. 2 OPChim per una quantità uguale o superiore a 10 tonnellate all'anno e inferiore a 100 tonnellate all'anno	1 000– 13 000
1.3	Contenuto di una notifica secondo l'art. 27 cpv. 2 OPChim per una quantità uguale o superiore a 100 tonnellate all'anno	2 000– 25 000
1.4	Esame di una notifica secondo l'art. 29 OPChim	500
2	<i>Trattamento di ulteriori prove d'esame di sostanze notificate</i>	
2.1	Informazioni secondo l'art. 47 cpv. 1 lett. a OPChim	1 000–12 000
2.2	Informazioni secondo l'art. 47 cpv. 1 lett. b o c OPChim	1 000–23 000
3	<i>Trattamento di una comunicazione (art. 34 OPChim)</i>	500
4	<i>Trattamento di una domanda di impiego di una designazione chimica alternativa (art. 14 cpv. 3 OPChim)</i>	400
4a	<i>Trattamento di una domanda di deroga alle disposizioni di etichettatura e di imballaggio (art. 12 OPChim)</i>	200– 1 000

II. Emolumenti secondo l'ordinanza del 18 maggio 2005⁸ sui biocidi (OBioc)

¹ Gli emolumenti di cui ai numeri 1–5 e 8.1 si applicano ai biocidi singoli. Per le famiglie di biocidi, gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato ai sensi dell'articolo 4 capoverso 2. L'emolumento minimo corrisponde all'emolumento del tipo di omologazione applicabile.

² Gli emolumenti di cui ai numeri 1.1, 1.2, 5.1 e 8.1 si applicano ai biocidi con un principio attivo, un tipo di prodotto e una categoria di utenti. Per ogni ulteriore

⁶ Aggiornato dal n. III dell'O del 7 nov. 2012 (RU **2012** 6161), dall'all. 11 n. 2 dell'O del 20 giu. 2014 (RU **2014** 2073), dal n. 3 dell'all. 6 all'O del 5 giu. 2015 sui prodotti chimici (RU **2015** 1903) e dal n. I dell'O del 31 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU **2018** 835).

⁷ RS **813.11**

⁸ RS **813.12**

principio attivo, tipo di prodotto o categoria di utenti gli emolumenti sono maggiorati dell'8 per cento.

³ Per le valutazioni comparative secondo l'articolo 11g OBioc gli emolumenti di cui

⁴ Per ogni richiesta a causa di documenti mancanti o incompleti gli emolumenti di cui ai numeri 1-5 sono maggiorati del 5 per cento.

Franchi

1	<i>Trattamento delle domande di omologazione</i>	
1.1	Omologazione O _E secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera a	15 000–60 000
1.2	Omologazione O _{NE} secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera b	30 000–120 000
1.2.1	Con raccomandazione di un'autorità di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS (art. 17 cpv. 2)	15 000–60 000
1.2.2	Senza raccomandazione di un'autorità di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS (esame completo)	30 000–120 000
1.3	Omologazione O _N secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera c	600–2300
1.3.1	Supplemento per la valutazione dei documenti secondo l'allegato 8 numero 1.2 capoverso 1 lettera b	5000–20 000
1.4	Omologazione per situazioni eccezionali secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera e	1300–32 000
1.5	Omologazione semplificata secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera f	2300–4800
1.6	Riconoscimento secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera g	5000–10 000
1.7	Omologazione di uno stesso biocida secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera i	500
2	<i>Omologazione per l'importazione parallela</i>	
2.1	Omologazione per il commercio parallelo secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera j numero 1	2 500
2.2	Omologazione per il commercio parallelo secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera j numero 2	600–2 300
3	<i>Trattamento delle domande concernenti biocidi non soggetti a omologazione secondo l'articolo 3 capoverso 3 OBioc, segnatamente per:</i>	
3.1	biocidi appartenenti a una famiglia di biocidi (art. 19 cpv. 2 lett. b)	500
3.2	biocidi emessi a scopi di ricerca e sviluppo (art. 19 cpv. 2 lett. c)	1300–32 000
3.3	Comunicazione secondo l'articolo 3 capoverso 3 lettera a	500

		Franchi
4	<i>Richiesta del carattere confidenziale secondo l'articolo 33 cpv. 1; per ogni sostanza</i>	500
5	<i>Trattamento delle domande di proroga secondo l'articolo 26</i>	
5.1	Omologazione O _E , O _{nE} :	
5.1.1	senza valutazione completa	500–10 000
5.1.2	con valutazione completa (art. 26 lett. 5)	11 000–45 000
5.2	Omologazione semplificata	500–5000
5.3	Riconoscimento	500–1300
5.4	Omologazione per situazioni eccezionali	500–10 000
6	<i>Modifica</i>	
6.1	in base a nuove informazioni secondo l'articolo 24	
6.1.1	modifica amministrativa	500
6.1.2	modifica minore	1 000–3600
6.1.3	modifica sostanziale	4 000–10 000
7	<i>Disciplinamento transitorio</i>	
7.1	Trattamento delle domande di modifica secondo l'articolo 62a capoverso 3	250
7.2	Esame di un nuovo fascicolo secondo l'articolo 62d capoverso 1 lettera c	5000–20 000
8	<i>Valutazione delle omologazioni dell'Unione in virtù di un trattato di diritto internazionale secondo l'articolo 17 capoverso 1 lettera b</i>	
8.1	Valutazione di un'omologazione dell'Unione	15 000–60 000
8.2	Valutazione di una modifica a un'omologazione dell'Unione:	
8.2.1	Modifica amministrativa	500
8.2.2	Modifica minore	1 000–3 600
8.2.3	Modifica sostanziale	4 000–10 000
8.3	Valutazione di una proroga di un'omologazione dell'Unione:	
8.3.1	Senza valutazione completa	500–10 000
8.3.2	Con valutazione completa	11 000–45 000
9	<i>Valutazione di principi attivi in virtù di un trattato di diritto internazionale secondo l'articolo 17 capoverso 1 lettera c</i>	
9.1	Emolumento di base per un principio attivo e un tipo di prodotto	150 000– 250 000

Franchi

9.2	Emolumento suppletivo per un ulteriore tipo di prodotto	30 000–60 000
-----	---	---------------

III. Emolumenti secondo l'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici del 18 maggio 2005⁹ (ORRPChim)

Fr.

1	<i>Autorizzazione dei voli a scopo di irradiazione secondo l'articolo 4 lettera b ORRPChim</i>	500
2	<i>Trattamento di una domanda di deroga secondo l'allegato 1.17 numero 2 capoverso 4</i>	
2.1	Emolumento di base per una sostanza e un impiego	10 000 – 40 000
2.2	Emolumento suppletivo per un'ulteriore sostanza di un gruppo di sostanze secondo l'allegato XI sezione 1.5 del regolamento (CE) n. 1907/2006 ¹⁰	1 000 – 10 000
2.3	Emolumento suppletivo per un impiego supplementare	1 000 – 10 000

IV. Emolumenti secondo l'ordinanza del 18 maggio 2005¹¹ sulla buona prassi di laboratorio (OBPL)

Fr.

Controllo della conformità della buona prassi di laboratorio; preparazione, esecuzione, stesura del rapporto per mezza giornata e per persona	600– 900
---	----------

Gli emolumenti riscossi dall'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici sono definiti nel numero IV capoverso 3 dell'allegato all'ordinanza del 9 novembre 2001¹² sugli emolumenti dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici.

⁹ RS **814.81**

¹⁰ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dic. 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; modificato l'ultima volta dal regolamento (UE) n. 412/2012, GU L 128 del 16.5.2012, pag. 1.

¹¹ RS **813.112.1**

¹² [RU **2001** 3525, **2002** 3321, **2004** 1367, **2005** 2129 n II. RU **2006** 3681 art. 14]. Vedi ora l'O del 2 dic. 2011 (RS **812.214.5**).